



- rio comunale. Durante tale periodo sarà messo a disposizione dei soci il “campo cani” del Comprensorio alpino di San Zeno di Montagna;
- c) Comprensori alpini di Ferrara di Monte Baldo, Torri del Benaco e Costermano: dal 19 agosto fino al 09 settembre 2018 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00, fatto salvo che nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.) “Baldo Est” e “Baldo Ovest” ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 01 settembre sino al 09 settembre 2018 con le modalità di cui sopra;
- d) Comprensorio alpino di Rivoli Veronese: dal 19 agosto fino al 09 settembre 2018 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, fatto salvo che nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.) ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 01 settembre sino al 09 settembre 2018 con le modalità di cui sopra;
- e) Comprensorio alpino di Caprino Veronese (incluse le Z.P.S.): dal 19 agosto fino al 09 settembre 2018 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, fatto salvo che nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.) ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 01 settembre sino al 09 settembre 2018 con le modalità di cui sopra;
- f) Comprensorio alpino di Brenzone (inclusa la Zona di protezione speciale “Baldo Ovest”): dal 01 settembre al 09 settembre 2018 dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica;
- g) Comprensorio alpino di Malcesine: l'addestramento e allenamento dei cani, incluso quello all'interno della Zona di protezione speciale (Z.P.S.), è consentito esclusivamente nei giorni 01, 02, 08 e 09 settembre 2018 dalle ore 6:00 alle ore 11:00.

Oltre tali periodi l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia.

Articolo 10 – Prelievo del Gallo forcello (Fagiano di monte)

Il prelievo del Fagiano di monte maschio (Gallo forcello) è regolamentato dalla Provincia mediante eventuale apposito piano di abbattimento, approvato con provvedimento del Servizio tutela faunistico ambientale, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nel periodo pre-riproduttivo e post-riproduttivo.

Articolo 11 - Limitazioni specifiche per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

Il prelievo venatorio nelle Zone di Protezione Speciale è regolamentato dal punto 13. del calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019. Sono previste le seguenti ulteriori specifiche prescrizioni:

- Il prelievo della Beccaccia è consentito a partire dal 01 ottobre 2018;
- La caccia alla Volpe durante il mese di gennaio è consentita esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica nel periodo compreso tra il 01 gennaio (incluso) e il 31 gennaio 2019 (incluso);
- per quanto riguarda l'addestramento e allenamento dei cani da caccia valgono le prescrizioni stabilite all'articolo 12 del presente calendario integrativo per la caccia nella Zona faunistica delle Alpi.

Articolo 12 – Divieti

E' vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

E' vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge; il prelievo delle diverse specie di Ungulati e del Fagiano di monte è regolamentato dalla Provincia sulla base di eventuali appositi piani di abbattimento assegnati a ciascun Comprensorio alpino.

E' vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

Il prelievo della Starna è vietato nei Comprensori alpini di Malcesine, Brenzone, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna e Brentino Belluno.

E' vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

E' vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

E' fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

E' vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei Comprensori alpini ove non si è iscritti.

Articolo 13 - Permessi d'ospite

Gli organi di gestione dei Comprensori alpini possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino.

Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini interessati, garantendo comunque la disponibilità di due (2) permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. Le Riserve alpine determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00.

I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

Articolo 14 - Disposizioni finali

I Comprensori alpini, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla Provincia entro il 30 aprile 2019.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

Verona, luglio 2018

Presidente
(Antonio Pastorello)



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare gli articoli 9 e 18 in ordine, rispettivamente, alle competenze della Provincia in materia di prelievo venatorio e alla tipologia delle specie cacciabili e ai periodi di attività venatoria;

vista la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, ed in particolare l'articolo 16, comma 4, che assegna alla Provincia il compito di integrare il calendario venatorio regionale per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;

visto, altresì, l'articolo 16, comma 4, della soprammenzionata legge regionale, che assegna alla Provincia il compito di pubblicare e divulgare i calendari venatori;

visto il calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019 approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 804 del 08 giugno 2018;

visto il calendario venatorio integrativo per l'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi relativo alla stagione venatoria 2018-2019, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 57 del 21 giugno 2018;

pubblica il seguente

CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER I COMPENSORI ALPINI DEL BALDO

Stagione venatoria 2018-2019

(Deliberazione del Presidente della Provincia
n. 57 del 21 giugno 2018, allegato A)





Articolo 1 - Stagione venatoria

L'apertura della stagione venatoria 2018-2019 è unica, stabilita il giorno 16 settembre 2018. La chiusura è stabilita il giorno 31 gennaio 2018, fatto salvo quanto previsto in ordine alle diverse tempistiche relative alle singole pratiche di caccia.

I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica (fatti salvi quelli per gli Ungulati) sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Per la caccia di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) i termini temporali sono quelli stabiliti dalle direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015 e dai singoli piani di abbattimento relativi alla presente stagione venatoria approvati dal Servizio tutela faunistico ambientale.

Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia (inclusa quella di selezione agli Ungulati) e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche per i Comprensori alpini e al prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel foderò e scarico;
- b) dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 4) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire dal 10 dicembre 2018 nei Comprensori alpini di Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese e di Brentino Belluno e a partire dal 01 gennaio nei Comprensori alpini di Torri del Benaco, Costermano e Rivoli Veronese, dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa (analoga mente che per le uscite al prelievo degli Ungulati);
- c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 16 settembre 2018 al giorno 31 gennaio 2019; dal 01 dicembre 2018 fino al 31 gennaio 2019 solo in battuta organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori, previa comunicazione alla Polizia provinciale, da parte del Comprensorio alpino, del calendario delle uscite, almeno cinque giorni prima. Per ogni uscita dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta;
- d) per quanto riguarda il prelievo della Volpe all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) si applica quanto previsto all'articolo 11 del presente calendario venatorio integrativo.

Articolo 3 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite nelle specifiche direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015, non-

ché dai provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di prelievo selettivo durante la stagione venatoria 2018-2019, approvati dal Servizio tutela faunistico ambientale.

Articolo 4 – Caccia in forma vagante e da appostamento

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, anche con l'uso del cane, può essere esercitata dal giorno 16 settembre al giorno 09 dicembre 2018, fatto salvo che nei Comprensori alpini di Rivoli Veronese, Torri del Benaco e di Costermano ove la chiusura è posticipata al 31 dicembre 2018.

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, in tutti i Comprensori alpini del Baldo, può essere esercitata con il limite di tre (3) giorni alla settimana a scelta, nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica, negli orari di cui all'articolo 5.

La caccia da appostamento fisso e temporaneo chiude in tutti i Comprensori alpini il 31 dicembre 2018.

Per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito al punto 5. del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2018-2019 e all'articolo 2, lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.

Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.

Articolo 5 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché per la caccia all'aspetto della Volpe, sono fissati dal calendario venatorio regionale.

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, sono fissati in conformità dei seguenti orari:

	inizio	termine	
dal 16/09 al 30/09	ore 6:45	ore 19:30	ora legale
dal 01/10 al 15/10	ore 7:15	ore 18:30	ora legale
dal 17/10 al 27/10	ore 7:45	ore 18:00	ora legale
dal 28/10 al 15/11	ore 7:00	ore 16:45	ora solare
dal 17/11 al 29/11	ore 7:15	ore 16:15	ora solare
dal 01/12 al 16/12	ore 7:45	ore 16:15	ora solare
dal 17/12 al 31/12	ore 8:00	ore 16:15	ora solare

Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia. I Comprensori alpini possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento al Servizio tutela faunistico ambientale e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

Articolo 6 – Esercizio della caccia sulla neve

E' vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati, per l'eventuale caccia al Gallo forcello (fatto salvo quanto previsto al successivo comma), per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 10, nel Comprensorio alpino di Caprino Veronese è vietata la caccia al Gallo forcello su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:

- a) selvaggina stanziale: due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali, di cui una sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali;
- b) selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019;
- c) Ungulati e Tetraonidi (Gallo forcello): come da specifico piano di abbattimento e direttive tecniche approvate dalla Provincia.

In tutti i Comprensori alpini, ad eccezione di quello di Caprino Veronese, Costermano, Torri del Benaco e di Rivoli Veronese, è vietato il prelievo della Starna

Articolo 8 – Impiego dei cani

Ogni cacciatore socio del Comprensorio alpino non può usare più di due (2) cani con il limite di quattro (4) cani per comitiva.

Chi usufruisce di permesso d'ospite può utilizzare i cani con le seguenti modalità e comunque fermo restando il limite di quattro (4) cani per comitiva (squadra):

- a) Comprensori alpini di Brenzone e di Malcesine: massimo un (1) cane sia esso da ferma o da seguita;
- b) Comprensori alpini di Costermano e di Torri del Benaco: massimo due (2) cani da ferma;
- c) Comprensorio alpino di Caprino Veronese: massimo due (2) cani da ferma o un (1) cane da seguita;
- d) Comprensori alpini di Rivoli Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno e San Zeno di Montagna: massimo due (2) cani siano essi da ferma o da seguita.

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato a partire dal 30 novembre (incluso), fatto salvo per quanto riguarda il prelievo della Volpe.

Sono vietati l'accesso e l'impiego dei cani, sia da seguita che da ferma, nel Comprensorio alpino di Brenzone nell'area sottostante all'attuale oasi di protezione del monte Baldo compresa tra il Baito Buse, il Forcellin di Trovai e il Forcellin di Zovel e più precisamente identificata nella cartografia depositata dal Comprensorio alpino di Brenzone. E' compito del Comprensorio alpino rendere edotti i propri soci, sia annuali che temporanei, dell'istituzione della sopraccitata zona a gestione venatoria speciale.

Articolo 9 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio di appartenenza su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalcio, con le seguenti modalità:

- a) Comprensorio alpino di Brentino Belluno: dal 19 agosto al 09 settembre 2018 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00, fatto salvo che nella Zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Baldo Ovest" ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 01 settembre sino al 09 settembre 2018 con le modalità di cui sopra;
- b) Comprensorio alpino di San Zeno di Montagna: dal 26 agosto al 02 settembre 2018 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 esclusivamente ad ovest della strada provinciale n. 9 che attraverso per intero il territo-

